



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 23 del 12/02/2026

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dodici** del mese di **febbraio** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente
LINGUA VALERIA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Vice Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica, in data 13 gennaio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14/01/2026 con il quale è stato indetto, per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante recante: " Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare";

Vista l'ordinanza del successivo 6 febbraio, comunicata in pari data, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione ha dichiarato legittima e ammessa la richiesta depositata il 28 gennaio 2026 sulla medesima legge costituzionale ex art. 138, secondo comma, Cost. che ha riformulato il quesito da sottoporre agli elettori;

Dato atto che con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dello stesso giorno, è stato quindi precisato che il referendum popolare confermativo, già indetto con il citato D.P.R. 13 gennaio 2026, si terrà sul seguente quesito: <<Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"? >>

Richiamata la legge 4 aprile 1956, n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1, per il quale l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 della legge 212/1956 e del par. 6 circolare del Ministero dell'Interno 1946/V del 1980, dal 30° giorno antecedente quello della votazione possono essere utilizzati esclusivamente gli appositi spazi assegnati per effettuare propaganda referendaria ed è vietata ogni forma di propaganda referendaria luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, nonché il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile;

Dato atto che per le attività di propaganda elettorale, ai sensi dell'art. 19, co. 1 della L. 10 dicembre 1993, n. 515, l'Amministrazione Comunale individuerà con apposita deliberazione G.C. gli immobili comunali e spazi pubblici per garantire a partiti e movimenti politici la possibilità di tenere conferenze e dibattiti pubblici;

Vista la circolare DAIT n. 14 del 11 febbraio 2026 nella quale si richiamano i principali adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica;

Ritenuto di dover provvedere a stabilire il numero, il luogo di posizionamento degli spazi, ai sensi dell'art. 2 della precitata legge n. 212/56 e successive modificazioni, nonché le relative delimitazioni;

Tenuto conto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 212/1956, complessivamente, il numero degli spazi da destinare alla propaganda elettorale, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, devono stabilirsi in numero di almeno 1 e non più di 3 per i centri abitati con più di 150 e non oltre 3000 abitanti e di almeno 3 e non più di 5 per i centri abitati con 3.001 e fino a 10.000 abitanti;

Considerato che questo Comune consta dei sotto elencati centri abitati con più di 150 abitanti, nei quali si stabilisce che il numero dei tabelloni sia quello indicato a fianco di ciascuno:

N.	CENTRO ABITATO	SPAZI
1	Capoluogo – Piazzale Martiri Montemaggio	1
2	Capoluogo – Via dei Fossi	1
3	Capoluogo – Via Dante	1
4	Uignano– Via delle Torri	1
5	Castel San Gimignano – Via Nuova	1
6	Loc. Canonica – Via del Pescaiole	1

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire, per le consultazioni elettorali in oggetto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.ii., in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti, per l'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda diretta, il numero degli spazi a fianco di ognuno indicati nella tabella sotto riportata:

N.	CENTRO ABITATO	SPAZI
1	Capoluogo – Piazzale Martiri Montemaggio	1
2	Capoluogo – Via dei Fossi	1
3	Capoluogo – Via Dante	1
4	Uignano– Via delle Torri	1
5	Castel San Gimignano – Via Nuova	1
6	Loc. Canonica – Via del Pescaiole	1

2. di delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, così come stabilito all'art. 3 della Legge 212/1956.

3. di adottare con successivo provvedimento deliberativo, l'assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale in base alle domande pervenute entro il 34°esimo giorno precedente la votazione (16 febbraio) da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum.

4. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, Responsabile dell'Ufficio Elettorale, affinché provveda, per quanto di competenza, agli adempimenti relativi e conseguenti a quanto deliberato.

5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO